

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 202/CGF– RIUNIONE DEL 12 MARZO 2013**

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Cesare San Mauro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1)DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE C. J. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.3 NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La Commissione Ministeriale ex lege 376\2000 faceva pervenire all'Ufficio Procura Antidoping con nota del 26.10.2012, una comunicazione sulle attività di controllo antidoping effettuate ad Imperia in data 7.10.2012 al termine della gara di Campionato di Serie D Imperia/Bra.

In particolare alla comunicazione era allegata la nota del DCO (Doping Controller Officer) dott. Damiano Follesa nella quale comunicava che uno dei due calciatori sorteggiati della squadra del Bra – tale Jacopo Chiatellino – aveva eluso la notifica recandosi direttamente nello spogliatoio.

L'atleta C. veniva convocato dall'Ufficio procura Antidoping in data 6.11.2012 in relazione alla contestata violazione della normativa antidoping ex art. 2.3 del Codice WADA (*rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità con il vigente regolamento antidoping, o sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici*).

In tale occasione, l'atleta accompagnato dal suo legale e da un genitore, affermava sostanzialmente di non aver eluso il controllo ma di essersi sentito male, chiedendo poi di essere sostituito durante il secondo tempo della partita, per poi accomodarsi in panchina ed andare nello spogliatoio a fine partita senza accorgersi di essere stato sorteggiato e “cercato” dal DCO per la notifica del controllo antidoping. Ha affermato poi di essere stato accompagnato in Ospedale per crisi di ansia e panico e che pure in quella fase non si è accorto di nulla e che nessuno gli avrebbe detto nulla.

In data 13.11.2012 l'Ufficio Procura Antidoping provvedeva a chiedere al DCO alcune delucidazioni che il DCO rendeva con ampia nota del 14 novembre 2012, acquisita agli atti.

La difesa dell'Atleta ha ribadito nelle memorie e all'udienza del 12.3.2013 le giustificazioni rese dall'atleta facendo riferimento alla documentazione sanitaria ed a presunte inefficienze ed inadempienze del DCO.

La Corte, letta tutta la documentazione agli atti, lette le dichiarazioni, le difese ed udite le parti rileva la chiara inattendibilità della tesi dell'Atleta.

Dai referti medici in particolare, dalle risultanze istruttorie, dalle dichiarazioni di tutte le parti emerge che l'Atleta non aveva alcuna particolare patologia e che verosimilmente ha comunque saputo, direttamente o indirettamente, di essere stato sorteggiato per il controllo Antidoping. La vicenda della resistenza posta all'apertura della porta dello spogliatoio è epifanica. Quindi, indipendente dal malore (di irrilevante entità secondo la struttura pubblica dell'ASL) l'atleta aveva tutta la possibilità di ovviare ed adempiere nei tempi e nei modi di cui al codice WADA.

Dai referti e da altri elementi obiettivi emerge dunque l'elusione volontaria del controllo.

\Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore C. J. la sanzione della squalifica di anni 2.

2) DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE S. M. PER VIOLAZIONE ART. 2.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING

L'atleta S. M. è stato trovato positivo per metabolita di Tetraidrocannabinolo (in concentrazione superiore alla soglia limite, circa 150 ng/ml + 1,4), Benzoilecgonina (metabolita della cocaina) e cocaina in occasione del controllo antidoping disposto dalla commissione ministeriale ex lege 376\2000 al termine della gara di campionato Serie D Girone H "Nardò Calcio/Citta di Potenza" svoltasi a Nardò il 16.12.2012.

L'ufficio procura Antidoping ne ha chiesto in data 31.1.2013 alla Corte di Giustizia Federale la sospensione cautelare, che ha sospeso l'atleta con provvedimento del 22.1.2013.

Il signor S. M. non presentava alcuna richiesta di controanalisi e nonostante la documentata convocazione per essere ascoltato in data 22.1.2013 non si presentava né faceva pervenire alcuna giustificazione. Veniva allora riconvocato, come documentato dalla Procura per il giorno 29.1.2013, ma nuovamente non si presentava né inviava giustificazione rendendosi addirittura irreperibile. Né compariva all'udienza del 2.3.2012.

Risulta dunque pacifica ed incontestata la violazione dell'art. 2.1. del Codice WADA da parte dell'atleta in quanto sussistono elementi certi di colpevolezza.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore S. M. la sanzione della squalifica di anni 2 a decorrere dalla sospensione cautelare.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 19 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete